

L'imputato rendeva spontanee dichiarazioni e, infine, dichiarata l'utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo, il Pubblico Ministero ed il difensore dell'imputato concludevano come in atti.

Invero, dal verbale di arresto, confermato in sede di convalida dalle dichiarazioni del M.Llo [redacted] emergeva che nelle primissime ore dell'11 febbraio 2020, Carabinieri della Stazione Roma - Prati, mentre transitavano in Piazza Santa Maria delle Fornaci, notavano tre soggetti di sesso maschile, poi identificati in [redacted] e [redacted] intenti a parlare tra loro e che alla vista delle Forze dell'Ordine nascondevano le mani nelle rispettive tasche.

Avendo tale atteggiamento suscitato sospetti, i militari decidevano di procedere alla loro identificazione e controllo.

I tre giovani venivano sottoposti a perquisizione personale che dava esito positivo per [redacted]

Infatti, questi veniva trovato in possesso di n. 2 bustine di cellophane contenenti gr. 1,09 e gr. 1,24 di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di € 35,00 in contanti.

Alla perquisizione personale seguiva quella domiciliare presso l'abitazione del prevenuto sita in [redacted]

Anche questa dava esito positivo in quanto nella camera da letto del [redacted] venivano rinvenute, occultate all'interno della libreria, n. 2 confezioni di cellophane trasparente contenenti altrettante dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, una del peso di gr. 2,78, l'altra di gr. 2,07 unitamente ad un bilancino di precisione. Inoltre, nel retro della libreria venivano trovati € 240,00 in contanti.

Nel corso della perquisizione i militari rinvenivano, nella disponibilità del prevenuto, delle chiavi che servivano per accedere al terrazzo condominiale dello stabile sito in [redacted]

Veniva, quindi, estesa la perquisizione domiciliare anche a tale luogo, dove occultata all'interno di un armadietto posto a ridosso del muro perimetrale della terrazza, vi era una busta contenente gr. 68,20 di sostanza del tipo marijuana, nonché n. 4 barattoli in vetro contenenti riso misto a sostanza stupefacente e rispettivamente gr. 18,96, 13,96, 15,19 e 14,40 della medesima sostanza, oltre a un bilancino di precisione e n. 155 bustine in cellophane trasparente.

In sede di spontanee dichiarazioni l'imputato dichiarava di aver acquistato la sostanza a un distributore automatico posto su via della Cava Aurelia e che il denaro sequestrato era costituito da suoi piccoli risparmi delle paghetto e dei regali di Natale.

Le analisi cliniche sulla sostanza sequestrata rivelavano che si trattava di gr. 138,00 di marijuana, con principio attivo al 0.5%, con complessivi gr. 0,601 di sostanza pura, da cui sono ricavabili ventiquattro dosi singole (dose singola media pari a mg. 25,00).

Quanto sopra premesso, non può non rilevarsi come nella fattispecie in esame emerga chiaramente la destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata.

Tale dato, peraltro non invocato dalla difesa dell'imputato, si appalesa in modo incontrovertibile sia per la quantità di sostanza, sia per le modalità di conservazione, sia per la presenza dei bilancini di precisione in ciascuno dei nascondigli della sostanza e sia soprattutto per l'occultamento della somma di denaro che se, effettivamente, fosse stato costituito dai risparmi di paghetto e regali di Natale non avrebbe avuto ragione di essere tenuta nascosta in quel modo.

Le risultanze della consulenza tossicologica non consentono però, ad avviso di questo giudice, di ritenere suffragato l'assunto accusatorio.

Invero, la sostanza sequestrata all'odierno imputato è uno dei derivati della cosiddetta *cannabis light*, sostanza liberamente acquistabile nei negozi a ciò deputati, sui siti internet, e presso i distributori automatici.

Tale libera commercializzazione induce, purtroppo, soprattutto nei giovanissimi, il convincimento che essendone lecito l'acquisto ne è lecita anche la vendita.

Che tale equivoco sulla liceità della cessione al di fuori dei canali ufficiali della *cannabis light* sia generalmente diffuso in tutti gli ambienti è comprovato dal fatto che sul punto si sono dovute pronunciare le Sezioni Unite con la nota sentenza del 30 maggio 2019, dep. 10 luglio 2019, n. 30475.

Sentenza, ad avviso di questo scrivente, non priva di contraddizioni, e resasi necessaria dopo che la VI Sez. Pen. a distanza di soli due giorni è riuscita ad esprimersi nel senso della illiceità e della liceità della commercializzazione delle droghe legali.

Secondo le Sezioni Unite della suprema Corte, la «*commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/90, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività*» (Cass. Pen., Sez. unite, ud. 30 maggio 2019, dep. 10 luglio 2019, n. 30475).

La vicenda offre importanti stimoli di approfondimento e qualche interessante suggestione in tema di offensività – in astratto (dovendo la fattispecie esprimere, in astratto, un contenuto lesivo, o comunque di messa in pericolo, di un bene giuridico) ed in concreto (quale autonomo e distinto elemento del fatto tipico) – delle condotte di commercializzazione della cannabis sativa L., proveniente dalle coltivazioni lecite ai sensi della legge n. 242/2016 e destinata all'assunzione umana.

In via di estrema sintesi, la legge n. 242 del 2016, secondo il massimo consenso di legittimità, si limiterebbe a promuovere e sostenere le coltivazioni di canapa già "eccezionalmente" lecite, ai sensi dell'art. 26, comma 1, DPR 309/1990, per la sola produzione di fibre od altri usi industriali, ragione per la quale la «*commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90, anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7 della legge del 2016*».

La legge n. 242 del 2016 non avrebbe, dunque, delineato alcun microsettore normativo (in radice) autonomo dalla disciplina del Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti e, dunque, alcuna soglia di punibilità stimata in base alla concentrazione di THC; al contrario, la

legge n. 242 del 2016 si inserirebbe nell'alveo dell'eccezione, già prevista dall'art. 26, DPR n. 309/1990; al generale divieto di coltivazione della canapa nel territorio nazionale.

Le Sezioni Unite hanno però lasciata aperta la questione dell'effettiva portata del richiamo alla efficacia drogante dei prodotti («salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività»); Cass. Pen., Sez. unite, ud. 30 maggio 2019, dep. 10 luglio 2019, n. 30475).

Spetta, quindi, al giudice il "compito di allineare la figura criminosa al canone dell'offensività *in concreto*, nel momento interpretativo ed applicativo" (Corte cost. n. 109/2016) e di verificare se la singola condotta contestata all'agente risulti assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto e, dunque, in concreto inoffensiva, escludendone in tal caso la punibilità.

Risultato, questo, conseguibile facendo leva sulla figura del reato impossibile (art. 49, comma 2, cp) – secondo la cosiddetta concezione realistica del reato (fatta propria, ad esempio, da Corte cost. n. 360/1995), ovvero – secondo altra prospettiva dogmatica – tramite il riconoscimento del difetto di tipicità del comportamento oggetto di giudizio (cfr. Corte cost. n. 109/2016).

Le Sezioni unite, sul punto, richiamano l'«insegnamento giurisprudenziale che da tempo ha valorizzato il principio di concreta offensività della condotta, nella verifica della reale efficacia drogante delle sostanze stupefacenti, oggetto di cessione» evocando, infine, la necessità di una «puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all'attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi».

Se, però, si esclude, la rilevanza penale soltanto dei prodotti che «siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa» (Cass. Pen., Sez. unite, ud. 30 maggio 2019, dep. 10 luglio 2019, n. 30475), così intendendo, come sembra e come accade nella quotidiana prassi, l'assenza di qualsivoglia principio attivo rilevabile (e si nega la necessità, a tal fine, di una qualsiasi soglia minima di THC), di fatto, la si esclude, come appare già di per sé ovvio, per la carenza dell'oggetto materiale della condotta più che per la sua concreta offensività (quale autonomo e distinto elemento del fatto tipico).

In questo senso, non rileva il superamento della dose media giornaliera ma la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione di stupefacente.

In particolare, non è la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta a documentare l'offensività del fatto, bensì l'idoneità della medesima a produrre un **concreto effetto drogante**.

Occorre quindi valutare che tipo di sostanza è stata sequestrata all'odierno imputato.

Come sopra evidenziato si tratta di marijuana con THC al 5%, prodotto in libera vendita, acquistabile, a prezzi del tutto contenuti, nei negozi specializzati, presso i distributori automatici, su internet.

Normalmente la marijuana commercializzata nelle piazze di spaccio, quella illegale per intendersi, ha un THC che può variare dal 15 al 20% a seconda della purezza del prodotto.

Nei procedimenti penali, le analisi di laboratorio sulle sostanze sequestrate verificano il principio attivo di sostanza e la quantità di esso e dividono tale quantità per 25 mg che è la quantità media di sostanza drogante necessaria per comporre una dose.

In tale ottica per avere uno spinello composto con *cannabis light* con efficacia drogante occorrerebbe confezionarne uno del peso di almeno gr. 5,00 anziché di gr. 1, che è il peso

convenzionale di una sigaretta artigianale, per arrivare ad assumere una dose drogante da mg. 25 di THC così come indicata nel D.P.R. 309/90.

Questo senza tener conto di tutte le altre componenti che si aggiungono per il confezionamento del prodotto, come le parti vegetali non attive, che riducono ulteriormente la già inesistente efficacia drogante.

Dunque, abbiamo visto come al [redacted] siano stati sequestrati circa gr. 138,00 di sostanza da cui sarebbero ricavabili, secondo le analisi tossicologiche, 24 dosi droganti.

Pertanto, sulla base delle risultanze del laboratorio di tossicologia con tale sostanza dovrebbero essere confezionati 24 sigarette artigianali del peso medio di gr. 5,80 oltre al materiale di confezionamento per ottenere un prodotto con una qualche efficacia drogante!

Dalla documentazione acquisita è emerso invece che all'esito della perquisizione personale sono state trovate indosso all'imputato due bustine contenenti ciascuna poco più di un grammo (totali gr. 2,33) di marijuana destinata nel concreto per la realizzazione di 2/4 sigarette artigianali dovendovi poi aggiungere il consumatore finale i materiali di confezionamento.

Secondo tale ragionamento (che corrisponde però alla concreta realtà), la sostanza sequestrata all'imputato sarebbe stata idonea per il confezionamento non di 24 ma di 120 (arrotondando per difetto) sigarette artigianali!

Se la matematica non è un'opinione non si può reputare che la sostanza trovata in possesso dell'imputato e nelle quantità in cui probabilmente stava per essere ceduta potesse avere effetto drogante.

Si ritiene, pertanto, di poter mandare assolto l'imputato in ragione della inoffensività in concreto della sostanza a lui sequestrata in quanto priva di efficacia drogante.

Ai sensi dell'art. 240 c.p., deve essere comunque disposta la confisca della sostanza stupefacente e di tutti gli oggetti in sequestro e ordinata la distruzione ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. n.309/90.

Non essendo stato dimostrato che le somme rinvenute nella disponibilità del [redacted] siano il provento effettivo di attività illecita, si dispone il dissequestro e la restituzione all'imputato della somma di € 240,00.

Il carico di lavoro giustifica il termine per la motivazione.

P.Q.M.

**IL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

[redacted] dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Dispone la confisca e distruzione della sostanza in sequestro unitamente agli involucri in cui è contenuta, ai bilancini di precisione e alle 155 bustine.

Dispone il dissequestro e la restituzione all'imputato della somma in sequestro.

Visto l'art. 300, comma 3, c.p.p. dichiara la cessazione di efficacia della misura in atto.

Motivazione riservata nel termine di giorni trenta.

Roma 5 marzo 2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - Sez. 4^a Penale

IL GIUDICE

Sentenza irrevocabile

Il 24.07.2020

Sezione di Giurisdizione

Se Angela Centonza

24.07.2020

Depositato in Cancelleria

Roma, il 18/3/2020



Il Funzionario Dirigente
Dott.ssa Ilva Battistella

Dott.ssa Anna Tavernese

Anna Tavernese